



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV Civile

Seck. 606/24

Rep. 657/24

Liq. Contr. 36/24

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 1339 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2024 promosso in proprio

DA

DEBITRICE

lento il ricorso depositato il 20/9/2024 con il quale L

ha chiesto che venga aperta la

liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)

il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il

centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del

Tribunale di Roma, essendo ella residente in alla

; b) l'istante è legittimata ai



sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; e) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv., che espone una valutazione

sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla debitrice nel ricorso, tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da beni immobili e mobili registrati ovvero da poste attive per definizione non prontamente liquidabili;

considerato che la debitrice mette a disposizione i propri beni immobili e mobili registrati;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controfatta della debitrice

NOMINA

Giudice Delegato

NOMINA

liquidatore l'OCC

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISTONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/10/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

